



**XVI COMUNITÀ MONTANA
"MONTI AUSONI" DELLA REGIONE LAZIO**

Via Colleponte 30, 03020 Pico (FR) tel 0776544352

fax 07761800180 - email : cmontanapico@libero.it ; cmontanapico@gmail.com

XVI COMUNITÀ MONTANA "Monti Ausoni" - PICO
(Provincia di Frosinone) Originale/copia

Decreto del Commissario Straordinario Liquidatore
n. 4 del 27-12-2022

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DALL'ENTE, AI SENSI ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, COME MODIFICATO DAL D. LGS. N. 100 DEL 16 GIUGNO 2017, ALLA DATA DEL 31.12.2021. DETERMINAZIONI

L'anno duemilaventidue il giorno ventisette del mese di dicembre alle ore 16:30 e seguenti, presso la sede del Comune di Pico per indisponibilità temporanea della sala delle adunanze della sede di Pico, il Dott. Francesco Piccirilli, in qualità di Commissario giusto Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n. T00069 del 29 Marzo 2021, notificato il 31.03.2021 prot. 189.

Assunti i poteri del Consiglio Comunitario;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO LIQUIDATORE

ATTESO che con decreto del Presidente della Regione Lazio è stato nominato il Commissario straordinario liquidatore della XVI Comunità Montana nella persona del sig. Francesco Piccirilli;

RICHIAMATO il D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (di seguito TUSP), come integrato e

modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

CONSIDERATO che con l'entrata in vigore, in data 23 settembre 2016, del D.Lgs. n. 175/2016, il legislatore ha inteso rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo agli Enti Locali, con l'art. 24 del T.U.S.P., di eseguire entro settembre 2017 un'operazione di razionalizzazione/ricognizione straordinaria, nonché una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, disciplinata dall'art. 20, con cadenza periodica annuale;

RILEVATO che l'art. 20 del predetto T.U.S.P. dispone:

- al comma 1, che "le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";
- al comma 3, che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmessi all'apposita struttura del Ministero dell'economia e finanze e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente;

DATO ATTO che, ai sensi del comma 2 del citato art. 20 del T.U.S.P., in merito ai presupposti richiamati dal comma 1, *"I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*

- a) *partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) *società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) *partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) *partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) *partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) *necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) *necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4".*

CONSIDERATO pertanto che:

- attraverso tale ricognizione gli enti devono verificare se nell'ambito della partecipazioni possedute ve ne siano alcune che debbano essere oggetto di un piano di riassetto o di razionalizzazione, attraverso la loro fusione o soppressione o anche la loro messa in liquidazione o cessione;
- le società oggetto di tali piani sono quelle che presentano i requisiti previsti dal comma 2 dell'art. 20, vale a dire le società per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del T.U.S.P., cioè le società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'amministrazione partecipante;
- risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- svolgano attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; in base all'art. 26, comma 12-quinquies, del T.U.S.P. tale limite si applica solo dal triennio 2017-2019, mentre per i piani di razionalizzazione ordinaria 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) si applica il limite di euro 500 mila;
- siano diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale e che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- necessitino di contenimento dei costi di funzionamento;
- necessitino di aggregazione con società aventi a oggetto le attività consentite all'art. 4 del TUSP;
- a dette ipotesi devono aggiungersi quelle società che non hanno i requisiti richiesti dai commi 1 e 2 dell'art. 5 del T.U.S.P. e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

ATTESO che la Comunità Montana, conseguentemente, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c.2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, per:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

VISTO che restano ferme le esclusioni o le eccezioni previste dal T.U.S.P., e in particolare quelle previste per le società costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale, in base alla delibera CIPE del 21 marzo 1997, fino al compimento dei relativi progetti;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

RITENUTO pertanto di valutare le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate da questa Comunità Montana con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, ai fini del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità;

PRESO ATTO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comunità Montana non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

RILEVATO, inoltre, che l'art. 26, comma I 1, de predetto T.U.S.P. dispone che alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017

CONSIDERATO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunitario n. 14 del 27.12.2018 si è dato atto che con riferimento alla data del 31 dicembre 2017 la XVI Comunità Montana Monti Ausoni non detiene partecipazioni;
- con deliberazione del Consiglio Comunitario n. 23 del 28.12.2019 si è dato e atto che con riferimento alla data del 31 dicembre 2018 la XVI Comunità Montana Monti Ausoni non detiene partecipazioni;

ACCERTATO che, con riferimento alla data del 31 dicembre 2021, non risultano acquisizioni di partecipazioni dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.lgs. 19.08.2016, n. 175 come modificato dal D.Lgs. n. 100 del 16.6.2017;

RITENUTO, pertanto, di non dover attivare alcun piano di riassetto che prevede interventi di razionalizzazione, fusione o soppressione;

Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio competente ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole espresso dall'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/00, in atti;

DELIBERA

1. di dare atto, per i motivi esposti in narrativa, che con riferimento alla data del 31 dicembre 2021 la XVI Comunità Montana Monti Ausoni non detiene

- partecipazioni dirette indirette come disposto dall'art. 20 del D.lgs. 19.08.2016, n. 175 come modificato dal D.Lgs. n. 100 del 16.6.2017;
2. di stabilire che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato, a cura del Responsabile del servizio Finanziario agli organismi competenti e con le modalità previsti all'art. 20, comma 3, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175;
 3. di trasmettere, a cura del Responsabile del servizio Finanziario, copia della presente deliberazione alla competente sezione regionale della Corte dei Conti con le modalità indicate dall'art. 24 comma I e 3 T.U.S.P. e dall'art. 21 del Decreto correttivo.

Successivamente,

VISTO l'art 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000;

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere per i motivi indicati in premessa, in ragione del termine entro cui deve essere effettuato l'adempimento previsto dall'art 20 del D. Lgs 175/2016;

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000.

Oggetto: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DALL'ENTE, AI SENSI ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, COME MODIFICATO DAL D. LGS. N. 100 DEL 16 GIUGNO 2017, ALLA DATA DEL 31.12.2021. DETERMINAZIONI

Visto, si esprima parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, ex art. 49 del D.Lgs Agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. Si attesta, altresì, la correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.L. 267/2000.

Pico, 27-12-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. MARCELLO LANNI

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico
d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e
norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*

Visto, si esprima parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, ex art. 49 del D.Lgs Agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. Si attesta, altresì, la correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.L. 267/2000.

Pico, 27-12-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DOTT. MARCELLO LANNI

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico
d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e
norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*

Letto, approvato e sottoscritto

IL COMMISSARIO
DOTT. FRANCESCO PICCIRILLI

IL SEGRETARIO
DR.SSA LUCIANA PALOMBO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa